



**U.O.C. Approvvigionamento e gestione  
dei servizi in outsourcing e logistica**

Treviso,

Protocollo n.

Allegati: n. 4

Spett.le  
**Coopservice Soc. coop. p.A.**  
Via Rochdale, 5  
**42122 - Reggio Emilia**  
*Trasmissione a mezzo pec:*  
*amministrazione.coopservice@legalmail.it*

Spett.le  
**Direttore dell'Esecuzione del Contratto**  
**Dr. Diego Pagan**  
Coordinatore infermieristico della Centrale di  
sterilizzazione P.O. di Vittorio Veneto  
*Trasmissione a mezzo Protocollo informatico*

**Oggetto:** servizio di "trasporto di strumentario chirurgico, di dispositivi medici e di altri beni sanitari per il Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana per il periodo dal 01/09/2024 al 31/03/2025" - CIG: B2CDDD0614.

**Lettera contratto.**

Con riferimento al servizio di cui all'oggetto ed alla nota della scrivente Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana prot. n. 159617 del 02/09/2024, si comunica che la documentazione presentata da codesta Spettabile Società con p.e.c. del 10/09/2024 (acquisita al prot. n. 165074 del 10/09/2024) è conforme a quanto richiesto.

Con la presente **lettera contratto**, completa di allegati, l'Azienda Ulss n. 2 accetta l'offerta di codesta Spettabile Società per l'espletamento del servizio in questione, dal 01/09/2024 sino al 31/03/2025, come risulta dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1796 del 30/08/2024 e dal "Processo verbale di consegna dei servizi" del 30/08/2024, firmato dalle parti ed acquisito agli atti, per un importo complessivo di Euro 123.300,00= + Iva al 22%, così suddiviso:

- Euro 122.500,00= + Iva al 22%, quale importo per l'esecuzione del servizio;
- Euro 800,00= + Iva al 22%, quale importo per oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze, legati al D.U.V.R.I. n. 1017 del 12/06/2023, corrispondenti a totali Euro 150.426,00=, Iva al 22% compresa.

Il presente contratto si intenderà perfezionato alla data di ricevimento della presente comunicazione da parte di codesta Spettabile Società aggiudicataria, ed avrà validità dal 01/09/2024 sino al 31/03/2025.

Le condizioni contrattuali sono quelle stabilite nelle "Norme di partecipazione e di esecuzione del servizio" (Allegato n. 1), nel "Preventivo economico" presentata in sede di procedura di affidamento (Allegato n. 2), nonché nel "Preventivo tecnico" presentato sempre in sede di offerta (Allegato n. 3), documenti che vengono materialmente allegati alla presente lettera contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per la protezione dei dati personali, codesta Spettabile Società è stata nominata "Responsabile esterno del trattamento dei dati", con apposito accordo, firmato dalle parti, che viene separatamente trasmesso con la presente nota (Allegato A).

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non vengono materialmente allegati, il D.U.V.R.I., l'accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati, la cauzione definitiva e le polizze assicurative, documenti tutti acquisiti agli atti e debitamente accettati dalle parti.

Al presente contratto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito nella Legge n. 135 del 7.8.2012 e s.m.i., nonché, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito nella Legge n. 111 del 15.7.2011 e s.m.i..

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: B2CDDD0614.

L'imposta di bollo è già stata assolta ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Si precisa che l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria:

- qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto;
- per mutate esigenze anche organizzative della Stazione appaltante;
- qualora cessasse la necessità dell'esternalizzazione del servizio e venissero assegnate all'Azienda ULSS n. 2 le risorse professionali necessarie alla sua esecuzione interna.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore U.O.C. Approvvigionamento e  
gestione dei servizi in outsourcing e logistica  
Responsabile Unico di Progetto  
Delegato con D.D.G. n. 1796 del 30/08/2024  
Dr.ssa Patrizia Favero

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Patrizia Favero  
Responsabile dell'Istruttoria: Rag. Massimo Cagnato - tel.: 0422-323040  
Referente per la Pratica: Rag. Pietro Caldato - tel.: 0422-323042



**NORME DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI “TRASPORTO STRUMENTARIO CHIRURGICO, DISPOSITIVI MEDICI E ALTRI BENI SANITARI PER IL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO DELL’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/03/2025”.**

**Parte I**  
**Affidamento del servizio**

**INDICE:**

- Art. 1: Oggetto**
- Art. 2: Requisiti di idoneità**
- Art. 3: Importo, decorrenza e durata del contratto**

**Parte II**  
**Erogazione del servizio**

- Art. 4: Modalità di esecuzione del servizio**
- Art. 5: Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 6: Penali**
- Art. 7: Risoluzione del contratto**
- Art. 8: Cauzione definitiva**
- Art. 9: Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e misure generali di tutela da adottare**
- Art. 10: Cessione del contratto e subappalto**
- Art. 11: Trattamento dei dati, consenso al trattamento**
- Art. 12: Obblighi di riservatezza e segretezza**
- Art. 13: Disposizioni ai fini della Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata**
- Art. 14: Disposizioni finali**

## **Parte I** **Affidamento del servizio**

### **Art. 1 - Oggetto**

Oggetto del servizio è il trasporto di strumentario chirurgico, dispositivi medici e altri beni sanitari dalla Centrale Unica di Sterilizzazione, ubicati presso l'Ospedale di Vittorio Veneto, destinati all'Ospedale di Conegliano e alle strutture territoriali del Distretto Pieve di Soligo come di seguito indicato e meglio specificato nel successivo articolo n. 4.

### **Art. 2- Requisiti di idoneità**

Costituiscono requisito di idoneità:

- il possesso dei requisiti generali ex art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Il concorrente carica il file .xml DGUE (Response).

Il file DGUE Response in formato .xml potrà essere generato a partire dal file DGUE Request messo a disposizione della Stazione Appaltante in "Documentazione di gara".

L'Operatore Economico potrà utilizzare il servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start> o da SINTEL.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menù di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE? >> Sono un Operatore Economico
- Che operazione si vuole eseguire? >> Importare un DGUE

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il possesso dei predetti requisiti generali verrà inoltre verificato mediante FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico) disponibile nel portale dell'ANAC.

### **Art. 3 - Importo, decorrenza e durata del contratto**

L'importo presunto del servizio è di Euro 123.300,00 + Iva al 22%, così suddiviso:

- Euro 122.500,00 + Iva al 22%, quale importo onnicomprensivo presunto per l'esecuzione del servizio;
- Euro 800,00 + Iva al 22%, quale importo per costi della sicurezza per rischi da interferenze legati al D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso.

La durata del servizio è prevista dal 01/09/2024 al 31/03/2025.

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso o dalla data indicata nel verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza e lo stesso giungerà a scadenza al termine del periodo (ossia al 31/03/2025) o anticipatamente rispetto a tale data qualora venga esaurito l'importo del relativo contratto.

Il servizio deve essere attivato presumibilmente a decorrere dal 01/09/2024.

## **Parte II**

### **Erogazione del servizio**

#### **Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio**

##### **4.1 Container di strumentario chirurgico**

Il servizio di trasporto strumentario chirurgico dovrà garantire il trasporto di dispositivi medici inseriti in appositi container da ricondizionare (materiale sporco) e materiale sterile (strumentario sterilizzato in container o buste) tra la Centrale Unica Aziendale di Sterilizzazione sita nel P.O. di Vittorio Veneto e:

- il P.O. di Conegliano;
- l'ospedale De Gironcoli di Conegliano;
- i Distretti Sanitari di Vittorio Veneto, Conegliano e Pieve di Soligo.

Il carico e scarico è a cura della ditta.

Si tratta del trasporto mediamente di 7 carrelli armadio contenenti i container per ogni viaggio, con un massimo di 14/15 carrelli nella consegna serale. I carrelli forniti dalla ditta Nord Tecnica, modello 204XD2TR (dimensioni: lunghezza 1000 mm, larghezza 740 mm, altezza 1450 mm), dotati di 4 ruote con diametro di 160X50 mm in gomma, di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno di stazionamento a pedale, posizionate agli angoli.

I container hanno un peso medio compreso tra i 10 ed i 15 Kg, ma possono variare da 2 - 3 Kg fino a 22 - 23 Kg; ogni carrello ne contiene fino a 8, fatte salve le consegne ai distretti che vengono effettuate senza l'uso del carrello.

I viaggi giornalieri avranno la seguente organizzazione di massima, salvo diverse indicazioni fornite dall'AULSS:

##### **GIORNI FERALI:**

- **1° viaggio ore 08.30** (*solo il lunedì mattina, dopo i festivi o in caso di urgenza*): ritiro del materiale decontaminato "sporco" al P.O. di Conegliano e consegna al P.O. di Vittorio Veneto, ritiro del materiale pulito e sterile e rientro al P.O. di Conegliano per la consegna.
- **2° viaggio ore 10.00**: ritiro del materiale decontaminato "sporco" al P.O. di Conegliano e consegna al P.O. di Vittorio Veneto, ritiro del materiale pulito e sterile e rientro all'ospedale De Gironcoli per la consegna, ritiro del materiale decontaminato "sporco" all'ospedale De Gironcoli e consegna al P.O. di Vittorio Veneto.
- **3° viaggio ore 12.30**: ritiro del materiale decontaminato "sporco" al P.O. di Conegliano e consegna al P.O. di Vittorio Veneto, ritiro del materiale pulito e sterile e rientro al P.O. di Conegliano per la consegna.
- **4° viaggio ore 15.15**: ritiro del materiale decontaminato "sporco" al P.O. di Conegliano e all'ospedale De Gironcoli e consegna al P.O. di Vittorio Veneto, ritiro del materiale pulito e sterile e rientro al P.O. di Conegliano per la consegna.
- **5° viaggio ore 16.15**: ritiro del materiale decontaminato "sporco" al P.O. di Conegliano e consegna al P.O. di Vittorio Veneto.
- **6° viaggio ore 21.30**: ritiro del materiale pulito e sterile al P.O. di Vittorio Veneto e consegna al P.O. di Conegliano.

Il mezzo dedicato a questi trasporti resta parcheggiato nel cortile interno dell'Ospedale di Vittorio Veneto. Dopo aver scaricato al P.O. di Conegliano, rientrerà al P.O. di Vittorio Veneto portando l'eventuale materiale decontaminato "sporco" dovuto al prolungamento delle sedute operatorie fino al tardo pomeriggio e/o alle urgenze fatte in serata.

## **VIAGGI DISTRETTI**

**Ore 17.00:** partenza dal P.O. di Vittorio Veneto per la consegna di materiale sterile e ritiro di materiale “sporco” da trattare alle seguenti sedi territoriali:

- Vittorio Veneto, Piazza Foro Boario n.9;
- Pieve di Soligo, Via Lubin n.16;
- Conegliano, Via Galvani n.4;
- Conegliano, Via Manin n.110 “De Gironcoli” (*solo il martedì e venerdì*).

Rientro con il materiale decontaminato “sporco” al P.O. di Vittorio Veneto alle ore 19.00 circa.

E’ ammesso, esclusivamente per i trasporti presso le sedi territoriali, il trasporto contemporaneo di materiale “sporco” e “pulito” a condizione che i container siano identificati singolarmente e il materiale sporco sia chiaramente distinto da quello sterile.

## **SABATO E GIORNI FESTIVI**

Nei giorni di sabato e festivi dovrà essere fornito un servizio di reperibilità che garantisca ritiri e consegne urgenti. La reperibilità sarà coperta dalle ore 08.00 alle ore 22.00. Il servizio verrà attivato entro un’ora dalla chiamata effettuata dal Centralino di Conegliano (a titolo esemplificativo, nelle giornate festive vengono richiesti 1 o 2 trasporti urgenti).

Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato secondo le indicazioni della Direzione Medica. Per esigenze organizzative, il numero di viaggi potrà variare in aumento.

La ditta affidataria è obbligata, dopo ogni consegna di materiale sporco alla Centrale di Sterilizzazione, ad effettuare una disinfezione dell’interno del piano di carico e relative pareti e soffitto (c.d. cassone) utilizzando disinfettanti forniti tramite il Servizio di Farmacia Ospedaliera dell’Azienda ULSS n.2. e a compilare l’apposita documentazione di avvenuto trattamento del vano carico del mezzo di trasporto. Tale documentazione dovrà essere consegnata in originale al coordinatore della Centrale di Sterilizzazione di Vittorio Veneto una volta al mese per le opportune verifiche.

Si stima che il servizio verrà erogato dalla Ditta affidataria nella modalità “di reperibilità” per un monte ore totale presunto, per l’intero periodo contrattuale (dal 01/09/2024 al 31/03/2025), di 70 ore per quanto riguarda le giornate di sabato e di 70 ore per le giornate di domenica e per i giorni festivi infrasettimanali. Il numero di viaggi previsto è indicativo, per cui le quantità potranno anche variare in più o in meno, senza che la ditta aggiudicataria possa, per effetto di detta variazione, avanzare pretesa alcuna.

La Ditta dovrà comunque provvedere alla consegna anche in orari e giorni diversi da quelli stabiliti, nei casi di necessità e urgenza. In corso di contratto, potranno quindi essere concordate con la ditta aggiudicataria diverse modalità di svolgimento dei trasporti, in conseguenza a nuove e/o diverse esigenze dell’ULSS.

### **4.2 Condizioni del servizio**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.

L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Documento e dagli atti ad esso collegati, pena l’applicazione di eventuali penali.

E’ responsabilità dell’Appaltatore garantire che il trasporto dei materiali avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei materiali medesimi. Pertanto l’Appaltatore, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione di quanto trasportato. Per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà avvenire mediante mezzi dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. Il mantenimento della catena del freddo, anche durante il trasporto, dovrà essere documentabile attraverso la tracciabilità dei movimenti del prodotto con relativi orari e temperature rilevate attraverso idonei strumenti di registrazione.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- a) essere in possesso di tutte le autorizzazioni occorrenti per l'erogazione dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente;
- b) organizzare e gestire tutto il personale necessario all'erogazione del servizio nel rispetto delle presenti "Condizioni particolari" e nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia;
- c) coordinare i servizi in appalto;
- d) al rispetto dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché al rispetto dei trattamenti salariali minimi stabiliti dal contratto applicato
- e) applicare i protocolli e i processi operativi secondo le modalità appropriate;
- f) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell'appalto, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia normativa e tecnologica senza onere alcuno per l'Azienda ULSS.

### **Art. 5 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il pagamento del servizio oggetto delle presenti "Condizioni particolari di affidamento ed erogazione del servizio", per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all'Azienda, ai sensi della normativa vigente. L'Aggiudicataria, nel caso in cui l'Azienda lo ritenga necessario, dovrà abilitare la modalità di ordine pre-concordato per la gestione degli ordini.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:

- a) la rispondenza del servizio contrattualizzato con quello effettivamente erogato;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine;
- c) l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché i servizi siano stati regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dalle presenti "Condizioni Particolari".

Verranno direttamente trattenute al primo pagamento utile eventuali penali maturate durante lo svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dalle presenti "Condizioni particolari" e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore.

A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile e posticipata e dovrà contenere il riferimento al Contratto e al periodo di fatturazione.

La fattura dovrà essere emessa elettronicamente ed intestata all'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana Via Sant'Ambrogio di Fiera 37 – 31100 Treviso, codice univoco di fatturazione UFEFNN.

La fattura dovrà riportare il numero dell'ordine cui fa riferimento, inviato tramite canale Nodo

Smistamento Ordini ed il CIG (codice Identificativo procedura di gara).

In particolare la Ditta dovrà riportare in fattura elettronica la Tripletta Identificativa dell'Ordine trasmesso tramite canale NSO (numero d'ordine, Data dell'Ordine, Endpoint ID).

Il tesoriere dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana è attualmente "Intesa San Paolo SpA"

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva.

L'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno trasmettere all'Azienda ULSS n. 2 all'atto della stipula del

contratto e, successivamente, in corso di esecuzione delle prestazioni, con cadenza mensile, tutta la documentazione prevista all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

I canoni e i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, contributivi, spese generali, spese per la registrazione del contratto ecc.), ad esclusione dell'I.V.A. (se dovuta).

### **Art. 6 - Penali**

In caso di difformità del servizio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Le penali verranno applicate nei casi e per gli importi di seguito specificati:

a) Mancato rispetto del cronoprogramma concordato dei ritiri e delle consegne: Fino ad € 300,00 per singola inadempienza

b) Per ogni trasporto non eseguito, tra quelli programmati e quelli in urgenza: Fino a € 1.000,00 per ogni trasporto non eseguito;

c) Per i seguenti ritardi:

1) nelle consegne programmate, salvo i casi di forza maggiore: Fino ad € 300,00 per ogni 30 minuti di ritardo;

2) nelle consegne "in urgenza", per trasporti avvenuti oltre i 60 minuti, dal momento della chiamata all'inizio del servizio, salvo i casi di forza maggiore: Fino ad € 300,00 per ogni 15 minuti di ritardo;

Le inadempienze descritte non precluderanno all'Azienda ULSS n. 2 il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti e/o di particolare gravità rispetto alla corretta erogazione del servizio. In questi casi l'entità della penale sarà commisurata al disservizio causato, tenendo conto dei maggiori costi sostenuti in termini di:

- impegno del proprio personale per far fronte al disservizio;
  - eventuali danni a cose e/o persone;
  - ritardo nella esecuzione di attività proprie dell'Azienda ULSS n. 2 (anche considerando l'eventuale ritardo nella esecuzione di prestazioni clinico-assistenziali).
- altro non sopra espressamente specificato

Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'importo delle penali sarà compensato finanziariamente dal primo corrispettivo utile dovuto dall'Azienda per il servizio di cui alle presenti "Condizioni particolari".

L'applicazione delle penali complessivamente non potrà essere superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

E' fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, che avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda dall'avvio di una nuova procedura di affidamento, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione del servizio medesimo (1223 c.c.).

### **Art. 7 – Risoluzione del contratto**

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dalle presenti "Condizioni particolari" e dal progetto presentato dall'Appaltatore;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. di commissione di uno dei reati di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;
4. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
5. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
6. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di

- conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
7. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
  8. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda;
  9. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
  10. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dalle presenti "Condizioni particolari";
  11. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dalle presenti "Condizioni particolari";
  12. per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
  13. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore del servizio affidato senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
  15. in tutti gli altri casi previsti dalle presenti "Condizioni particolari" e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

L'Azienda ULSS 2 può inoltre procedere alla risoluzione del contratto, totalmente o anche parzialmente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso in cui nel corso del rapporto contrattuale il servizio oggetto della presente procedura rientri in un contratto stipulato a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata aziendale o a livello regionale, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto con nota prot. 210747 del 3/5/2011, oppure per mutate esigenze organizzative dell'Azienda Ulss 2.

## **Art. 8 – Cauzione definitiva**

La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 53 – comma 4 - del D.Lgs. n. 36/2023 e

s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. L'importo della garanzia definitiva è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS n. 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022).

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

#### **Art. 9 - Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del "servizio di trasporto strumentario chirurgico, farmaci e beni per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana" valutata la presenza di rischi da interferenza legati allo specifico appalto di livello NON TRASCURABILE, si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel DUVRI, per le quali si prevede un onere economico, riferito al periodo di 7 mesi, di Euro 800,00 + Iva al 22%.

Vista la pandemia in corso, causata dall'emergenza sanitaria per il virus COVID-19, il personale della Ditta aggiudicataria accede presso le strutture sanitarie dell'Azienda ULSS n. 2 rispettando le misure di

contenimento e di protezione individuale per la collettività secondo quanto previsto dalla legislazione attualmente in vigore. Altresì seguirà scrupolosamente le disposizioni organizzative interne alle strutture sanitarie dell’Azienda ULSS n. 2 inerenti anche ai percorsi pedonali consentiti e consulterà la documentazione specifica allegata al DUVRI.

### **Art. 10 - Cessione del contratto e subappalto**

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla ai sensi dell’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023. E’ altresì nullo l’accordo con cui sia affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l’Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l’Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L’Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l’inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L’Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l’organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall’Appaltatore.

### **Art. 11 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018). Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi

cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

Si richiama il contenuto dell'art. 23 del Disciplinare di gara.

### **Art. 12 - Obblighi di riservatezza e segretezza**

L'Aggiudicatario è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara d'appalto nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Aggiudicatario si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori.

Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati. Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le innovazioni, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Art. 13 - Disposizioni ai fini della Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata**

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della presente procedura verrà (ai sensi dell'art.

1456 c.c.), risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la stazione appaltante applica a carico della Ditta Aggiudicataria, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. e la Ditta Aggiudicataria si sia resa inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa;

3) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La Stazione Appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 6/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta sub affidataria ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

La Ditta aggiudicataria dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. .

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere il medesimo obbligo.

## **Art. 14 – Disposizioni finali**

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Fac simile di preventivo per il servizio di "TRASPORTO STRUMENTARIO CHIRURGICO, DISPOSITIVI MEDICI E ALTRI BENI SANITARI PER IL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/03/2025".

Il/la sottoscritto/a Malpeli Francesco nato/a a Castelnuovo nè Monti (RE) il 21/08/1964 in qualità di Procuratore speciale della Ditta Coopservice S. Coop. p. A. con Sede Legale in VIA ROCHDALE, 5 - REGGIO EMILIA (RE) codice fiscale/partita IVA 00310180351

OFFRE i seguenti prezzi

VOCE	OGGETTO	CANONE MENSILE PROPOSTO in € IVA esclusa	CANONE COMPLESSIVO PROPOSTO in € IVA esclusa (PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/03/2025)
A	servizio di trasporto strumentario chirurgico, dispositivi medici e altri beni sanitari per il distretto di Pieve di Soligo	16.957,15 €	118.700,05 €

VOCE	OGGETTO	FABBISOGNO PREVISO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/03/2025, espresso in n. viaggi	CANONE ORARIO in € IVA esclusa	COSTO COMPLESSIVO
B	costo orario per l'attivazione del servizio di reperibilità per il ritiro e le consegne urgenti nelle giornate di sabato	70	21,72 €	1.520,05 €

VOCE	OGGETTO	FABBISOGNO PREVISO PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/03/2025, espresso in n. viaggi	CANONE ORARIO in € IVA esclusa	COSTO COMPLESSIVO
C	costo orario per l'attivazione del servizio di reperibilità per il ritiro e le consegne urgenti in giorni festivi	70	32,57 €	2.279,90 €

VOCE	DESCRIZIONE	TOTALE
A	IMPORTO COMPLESSIVO VOCE A	118.700,05
B	IMPORTO COMPLESSIVO VOCE B	1.520,05
C	IMPORTO COMPLESSIVO VOCE C	2.279,90
	IMPORTO COMPLESSIVO TOTALE (SOMMATORIA VOCE A + VOCE B + VOCE C)	122.500,00

DICHIARA, che l'aliquota IVA applicata è: 22%

DICHIARA che i costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 sono: 800,00€

DICHIARA che i costi della manodopera, di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 sono pari ad Euro 70.882,61

**Infine, DETTAGLIA, il costo del personale come di seguito riportato:**

Numero operatori	Qualifica	Importo settimanale costo manodopera Euro, senza Iva	Importo Per sette mesi costo manodopera Euro, senza Iva	CCNL
2	AUTISTA PAT. C	1.153,85 €	70.882,61 €	AUTOTRASPORTI, MERCI E LOGISTICA

e si impegna a mantenere valido il presente preventivo per il periodo di 90 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione dello stesso.

REGGIO EMILIA, li 05/08/2024

Spett.le Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana  
Via Sant' Ambrogio di Fiera, 37  
31100 Treviso (TV) - IT

Reggio Emilia, 20/08/2024

**Oggetto: SERVIZIO DI "TRASPORTO STRUMENTARIO CHIRURGICO, DISPOSITIVI MEDICI E ALTRI BENI SANITARI PER IL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/03/2025". ID SINTEL 186983365.**

Con la presente, siamo a presentare la relazione tecnica relativa ai servizi descritti nell'oggetto di questa comunicazione.

Più precisamente, il servizio di trasporto di strumentario chirurgico verrà svolto nel seguente modo:

Per questo servizio, la ditta si impegna a trasportare i carrelli-armadio contenenti lo strumentario chirurgico dalla Centrale Unica Aziendale di Sterilizzazione sita nel P.O. di Vittorio veneto per effettuare la successiva consegna al nuovo polo chirurgico del P.O. di Conegliano ed il Presidio De Gironcoli mediante attività di carico/scarico.

Tutto ciò avverrà tramite l'effettuazione di 6 viaggi giornalieri (nei giorni feriali), così suddivisi:

- 1) Ore 08,30: ritiro materiale sporco a Conegliano per consegna a Vittorio veneto, successivo ritiro materiale pulito e sterile per il rientro a Conegliano (da svolgersi solo il Lunedì);
- 2) Ore 10,00: ritiro materiale sporco a Conegliano per consegna a Vittorio veneto, successivo ritiro materiale pulito e sterile per il rientro a Conegliano;
- 3) Ore 12,30: ritiro materiale sporco a Conegliano per consegna a Vittorio veneto, successivo ritiro materiale pulito e sterile per il rientro a Conegliano;
- 4) Ore 15,15: ritiro materiale sporco a Conegliano per consegna a Vittorio veneto, successivo ritiro materiale pulito e sterile per il rientro a Conegliano;
- 5) Ore 16,15: ritiro materiale sporco a Conegliano per consegna a Vittorio veneto, successivo ritiro materiale pulito e sterile per il rientro a Conegliano;
- 6) Ore 21,30: ritiro materiale pulito e sterile a Vittorio Veneto per consegna a Conegliano.

Il relativo VIAGGIO DEI DISTRETTI, invece, verrà effettuato con partenza da Vittorio Veneto alle ore 17,00 per effettuare la consegna di materiale sterile e ritiro sporco c/o le sedi territoriali di Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Conegliano e De Gironcoli. Il rientro avverrà intorno alle ore 19,00 e il servizio verrà sempre effettuato con un mezzo da 5 tonnellate di portata.

IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' sarà invece in funzione dalle ore 08,00 alle ore 22,00 nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi.

Gli autisti adibiti al servizio, i quali si alterneranno nello svolgimento dello stesso e nel fornire la disponibilità alla reperibilità sono Paoli Roberto e De Rosa Giacomo. Altri autisti verranno formati per coprire eventuali defezioni e/o emergenze.

Il mezzo adibito al servizio è invece il MERCEDES-BENZ ATEGO targato FJ854LN, con portata complessiva di 12 Tonnellate, immatricolato nell'anno 2017.

Per esigenze di servizio, altri mezzi potrebbero essere inseriti in corso d'opera per effettuare il trasporto nelle migliori condizioni possibili.